


COMUNE DI BLENIO



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1

Basi legali Basi legali del presente regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 2

Oggetto e scopo ¹Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Blenio, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Il Municipio emana se necessario una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Utilizzazione e principi Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4

Responsabilità Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5

Informazione al pubblico Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione ¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

²Salvo nei casi di cui al seguente paragrafo, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 7 giorni.

³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

¹Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³Per il proseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8

Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

- Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.12.2016.

- Approvato dalla Sezione enti locali con decisione del 13.03.2017 (inc. no. 5-RE.14189).